Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione dei cittadini alla stesura di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio

(2001/C 154 E/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 839 def. — 2000/0331(COD)

(Presentata dalla Commissione il 18 gennaio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.

(2) La normativa comunitaria in materia di ambiente prevede che le autorità pubbliche e altri organismi adottino decisioni che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(3) L'efficace partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni summenzionate consente agli stessi di esprimere pareri ed esigenze e ai decisori di tenerne conto; ciò promuove la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e contribuisce ad accrescere la pubblica consapevolezza dei problemi ambientali.

(4) Va pertanto incentivata tale partecipazione, in particolare quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione all'attività decisionale e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus») e il diritto comunitario deve essere opportunamente allineato alla stessa convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione vi è quello di garantire il diritto di partecipazione dei cittadini ad alcune attività decisorie in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona di vivere in un ambiente propizio alla propria salute e al proprio benessere.

(7) L'articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e alle attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(8) L'articolo 7 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini ai piani, ai programmi e alle politiche relativi all'ambiente.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, esperibili per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini contenute nell'articolo 6 della convenzione medesima.

(10) Anche per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente, è necessario prevedere forme di partecipazione dei cittadini che siano consone alle disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare all'articolo 7.

(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [1] e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento [2] devono essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Aarhus, ed in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.

---

[1] GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

[2] GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

(12) In base ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per il conseguimento di tali scopi e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Partecipazione dei cittadini ai piani e ai programmi

1. Ai fini del presente articolo per «cittadini» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla preparazione e al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della presente direttiva.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

a) i cittadini siano informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, di eventuali proposte relative a tali piani o programmi o al loro riesame e affinché le informazioni relative a tali proposte siano rese accessibili ai cittadini stessi;

b) i cittadini possano esprimere osservazioni e pareri prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;

c) nelle decisioni si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione dei cittadini.

3. Gli Stati membri definiscono i soggetti ammessi alla partecipazione di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate, in particolare quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità precise della partecipazione ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da garantire un'ampia partecipazione dei cittadini.

Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione dei cittadini di cui al presente articolo.

Articolo 2

Modifica della direttiva 85/337/CEE

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio è modificata come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni:

« "cittadini", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

"cittadini interessati", cittadini che subiscano o possano subire gli effetti della procedura di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale procedura; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.»

2) L'articolo 6 è così modificato:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti testi:

«2. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura di autorizzazione. Ai fini della suddetta partecipazione si applicano i paragrafi 3, 4 e 5.

3. I cittadini devono essere informati, attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata, in una fase precoce della procedura di autorizzazione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;

d) la natura delle decisioni ipotizzabili o dell'eventuale progetto di decisione;

e) le eventuali informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 5;

f) i principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel corso della procedura di autorizzazione, compresi eventuali pareri espressi sulla domanda dalle autorità consultate ai sensi del paragrafo 1;

g) l'indicazione dei tempi e del luogo in cui può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali essa è resa disponibile;

h) le modalità precise della partecipazione dei cittadini ai sensi del paragrafo 5.»

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

«4. I cittadini interessati hanno diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione dei cittadini (ad esempio mediante avvisi affissi entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione dei cittadini interessati (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente articolo.»

3) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, l'espressione «valutazione dell'impatto ambientale» è sostituita da «autorizzazione».

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di autorizzazione, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato esposto, le informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 5».

c) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le modalità di applicazione di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati e devono consentire ai cittadini interessati nel territorio dell'altro Stato membro esposto di partecipare in maniera efficace alla procedura di autorizzazione del progetto.»

4) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili ai cittadini interessati nel proprio territorio.»

5) È inserito il seguente articolo 10 bis:

«*Articolo 10 bis*

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.

Tale procedura deve essere celere e non eccessivamente onerosa.»

6) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

Modifica della direttiva 96/61/CE

La direttiva 96/61/CE è modificata come segue.

1) L'articolo 2 è così modificato:

a) Nel punto 10 è aggiunto il seguente comma:

«ai fini della lettera b), le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto che di per se stessi corrispondano ai criteri o valori limite stabiliti nell'allegato I, sono ritenuti sostanziali».

b) Sono aggiunti i seguenti punti 13 e 14:

«13) "cittadini", una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

14) "cittadini interessati", i cittadini che subiscano o possano subire gli effetti dell'attività decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento delle autorizzazioni o delle condizioni di autorizzazione o che vantino interessi rispetto a tale attività; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano le disposizioni di diritto nazionale si considerano portatrici di siffatti interessi.»

2) All'articolo 6, paragrafo 1, primo comma viene aggiunto il seguente trattino:

«— delle principali alternative prese in esame dal richiedente (in forma sommaria)».

3) L'articolo 15 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché ai cittadini interessati vengano offerte, in maniera tempestiva, efficaci opportunità di partecipazione alla procedura decisionale relativa al rilascio o all'aggiornamento dell'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione. Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.»

b) È inserito il seguente paragrafo 5:

«5. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa i cittadini in base ad adeguate procedure e rende disponibili le seguenti informazioni:

a) il contenuto della decisione (compresa una copia dell'autorizzazione nonché delle eventuali condizioni e degli eventuali successivi aggiornamenti);

b) i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione.»

4) È inserito il seguente articolo 15 bis:

«*Articolo 15 bis*

Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i cittadini interessati possano valersi di una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o un altro organo istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione soggetti alle disposizioni sulla partecipazione dei cittadini stabilite dalla presente direttiva.

Tale procedura deve essere celere e non eccessivamente onerosa».

5) L'articolo 17 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, la prima fase è sostituita dal seguente testo:

«Qualora uno Stato membro costati che il funzionamento di un impianto potrebbe avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro oppure se uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenta domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato V nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini.».

b) Sono inseriti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere prese in considerazione dall'autorità competente al momento della decisione sulla domanda.

4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato ai sensi del paragrafo 1 della decisione adottata in merito alla domanda e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5. Lo Stato membro consultato provvede affinché le suddette informazioni vengano rese accessibili al pubblico interessato nel proprio territorio.»

6) È aggiunto l'allegato V di cui all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANI E DI PROGRAMMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

a) Articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti ([1]).

b) Articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose ([2]).

c) Articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ([3]).

d) Articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi ([4]).

e) Articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ([5]).

f) Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ([6])[compresi i piani di cui all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 della direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo ([7])].

g) Articolo 14 della direttiva 99/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti ([8]).

([1]) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio (GU L 78 del 18.3.1991, pag. 32).
([2]) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38, modificata dalla direttiva 98/101/CE (GU L 1 del 5.1.1999, pag. 1) e integrata dalla direttiva 93/86/CEE (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 51).
([3]) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
([4]) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20, modificata dalla direttiva 94/31/CE del Consiglio (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).
([5]) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.
([6]) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
([7]) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.
([8]) GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

ALLEGATO II

Nella direttiva 85/337/CEE, allegato I, viene aggiunto il seguente punto 22:

«22. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, dove la modifica o l'estensione in se stessa soddisfa i criteri o le soglie stabiliti nel presente allegato.».

ALLEGATO III

Nella direttiva 96/61/CE viene aggiunto il seguente allegato V:

«*ALLEGATO V*

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI

1) Il pubblico deve essere informato (attraverso un pubblico avviso oppure in altra forma adeguata) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

   a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, compresa, in ogni caso, la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

   b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 17;

   c) informazioni sulle autorità competenti per l'adozione della decisione o dalle quali può essere ottenuta l'informazione o alle quali possono essere presentati osservazioni o quesiti;

   d) la natura delle decisioni ipotizzabili o l'eventuale progetto di decisione;

   e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;

   f) i principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità competente in relazione all'adozione della decisione;

   g) l'indicazione dei tempi e del luogo dove può essere ottenuta l'informazione e le modalità alle quali è resa disponibile;

   h) le modalità precise di partecipazione e di consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 4.

2) Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che venga adottata una decisione.

3) Le risultanze delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato devono essere prese in considerazione al momento della decisione.

4) Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante avvisi affissi entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagini pubbliche). Vengono fissate scadenze adeguate che garantiscano che vi sia il tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi di cui al presente allegato.»